



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 152, prot. n. 20647/I/03 del 21 dicembre 2021 e s.m. e i. (D.R. n. 146, prot. n. 15146/I/03 del 25 agosto 2026)

REGOLAMENTO TIROCINI DI ATENEO

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Disposizioni generali.....	2

CAPO II - SOGGETTI E STRUTTURE COMPETENTI

Art. 3 - Soggetti coinvolti.....	2
Art. 4 - Servizi di supporto.....	3

CAPO III - CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Art. 5 - Durata.....	3
Art. 6 - Sospensione e interruzione.....	3
Art. 7 - Indennità e disciplina fiscale.....	4
Art. 8 - Copertura assicurativa.....	4
Art. 9 – Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.....	4
Art. 10 – Convenzione di tirocinio e Progetto formativo.....	4
Art. 11 - Attestato e Relazione finali.....	5
Art. 12 - Riconoscimento del periodo di tirocinio.....	5
Art. 13 - Disposizioni finali.....	5

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta la disciplina generale per l'organizzazione e lo svolgimento di tirocini promossi dall'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste a favore dei propri studenti e laureati.
2. Il tirocinio (o stage) è un'esperienza pratica finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
3. Il presente regolamento non si applica ai tirocini svolti nell'ambito del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e dei percorsi per la formazione degli insegnanti e ai tirocini professionalizzanti finalizzati all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni ordinistiche, per i quali si rimanda all'apposita disciplina nazionale e di Ateneo.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. Il tirocinio può essere svolto in Italia o all'estero e può configurarsi nelle seguenti due tipologie:
 - a) tirocinio curriculare, se promosso a favore degli studenti e dei laureandi nell'ambito del percorso formativo universitario e può prevedere l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento didattico del corso di studio a cui lo studente è iscritto;
 - b) tirocinio extracurriculare, se attivato a beneficio dei laureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.
2. Al tirocinio svolto in Italia si applica la normativa vigente a livello nazionale e regionale, al tirocinio svolto all'estero si applica la normativa stabilita dal Paese ospitante, ad eccezione del tirocinio svolto presso le ambasciate.
3. Al tirocinio extracurriculare svolto in Italia si applica la disciplina stabilita dalla Regione o Provincia autonoma nella quale si svolge il tirocinio (sede operativa), fatti salvi i casi di tirocini attivati in mobilità interregionale o di soggetti ospitanti aventi sedi operative in diverse Regioni.
4. Il tirocinio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro.

CAPO II - SOGGETTI E STRUTTURE COMPETENTI

Articolo 3 - Soggetti coinvolti

1. Per poter attivare un tirocinio, è necessario che siano coinvolti 3 soggetti:
 - a) lo studente o il laureato, in qualità di tirocinante;
 - b) l'Università, in qualità di soggetto promotore;
 - c) una persona fisica o giuridica di natura pubblica o privata, in qualità di soggetto ospitante.
2. La ricerca del soggetto ospitante da parte dello studente e del laureato può essere effettuata attraverso il canale istituzionale universitario, presentando la propria candidatura nell'ambito delle opportunità di tirocinio comunicate dall'Ateneo, oppure in autonomia.
3. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni, di cui al successivo articolo 10, stipulate tra l'Università e i soggetti ospitanti.
4. Le valutazioni di idoneità in ordine al soggetto ospitante ai fini dello svolgimento del tirocinio spettano al Rettore, anche con il supporto dei Referenti di stage dei corsi di studio, e devono essere effettuate prima della sottoscrizione delle Convenzioni di cui al successivo articolo 10.
5. Relativamente ai tirocini extracurricolari, ulteriori requisiti del tirocinante e del soggetto ospitante possono essere richiesti sulla base della specifica normativa di riferimento di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3.
6. Ogni tirocinante può svolgere un massimo di due tirocini curricolari presso il medesimo soggetto ospitante, a condizione che vengano variati la tipologia e/o l'ambito dell'attività svolta. Per i tirocini extracurricolari, si rimanda alla normativa regionale vigente in materia.

7. Durante il periodo di permanenza presso il soggetto ospitante, l'attività di formazione del tirocinante è seguita da un tutor aziendale, individuato dal soggetto ospitante, a cui il tirocinante si rivolge per ogni necessità di ordine organizzativo e formativo.
8. Per ogni tirocinio, l'Università individua un docente dell'Ateneo che assume il ruolo di tutor universitario, con il compito principale di impostazione metodologica, di raccordo con il soggetto ospitante e di supervisione scientifica delle attività svolte.
9. Il tutor universitario e il tutor aziendale elaborano, in accordo con il tirocinante, il progetto formativo, di cui all'articolo 10, verificandone la coerenza rispetto alle caratteristiche del percorso formativo.

Articolo 4 - Servizi di supporto

1. Gli Uffici dell'Ateneo forniscono al tirocinante la documentazione necessaria all'organizzazione e allo svolgimento del tirocinio.
2. Gli Uffici dell'Ateneo provvedono a trasmettere le comunicazioni previste dalla vigente normativa a carico del soggetto promotore (INAIL, Ispettorato del Lavoro, organizzazioni sindacali).
3. Gli Uffici dell'Ateneo forniscono a ciascun tirocinante, prima dell'avvio delle attività, il registro presenze, che deve essere conservato presso il soggetto ospitante, compilato a cura del tirocinante e controfirmato giornalmente dal tutor aziendale. Il registro presenze contiene date, orari e mansioni del tirocinio ed è validato, alla fine del periodo di tirocinio, da parte del tutor universitario.

CAPO III - CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Articolo 5 - Durata

1. La durata del tirocinio è compresa di norma tra 2 e 6 mesi. Eventuali deroghe alla durata minima possono essere previste in via eccezionale salvaguardando la qualità dell'esperienza formativa. La durata massima, proroghe comprese, non può superare i 12 mesi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di riferimento limitatamente ad alcune fattispecie di tirocini extracurricolari.
2. La durata minima dei tirocini curriculari è indicata nei regolamenti didattici di corso di studio che possono altresì disciplinare ulteriori requisiti, in termini di sede di svolgimento o collocazione temporale nell'ambito del piano di studi, ai fini del riconoscimento dell'attività nella carriera dello studente.
3. Nel rispetto dei limiti temporali di cui ai precedenti commi, le eventuali proroghe del tirocinio, concordate con il soggetto ospitante e autorizzate dal tutor universitario, possono essere richieste dal tirocinante mediante l'utilizzo di apposita modulistica.
4. Il tirocinio può svolgersi in presenza, in modalità a distanza o in modalità mista (parte in presenza, parte a distanza). Di norma e fatte salve situazioni eccezionali o emergenziali, l'Università privilegia l'effettuazione dei tirocini in presenza.
5. Prima dell'inizio delle attività, il soggetto ospitante deve comunicare agli Uffici dell'Università il calendario del tirocinio (giornate e orari) e il luogo di svolgimento delle attività. Ogni variazione del calendario e del luogo di svolgimento delle attività deve essere preventivamente comunicata agli Uffici dell'Università.
6. Il numero di ore giornaliere e settimanali del tirocinante non può essere superiore a quanto previsto dal Contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante e, comunque, non superiore a 40 ore settimanali.
7. Il tirocinio può essere attivato in costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti (48 ore) di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il tirocinio non può essere attivato presso il datore di lavoro per le medesime mansioni oggetto dell'attività lavorativa.
8. Unicamente nel corso del tirocinio curriculare senza attribuzione di CFU, qualora sopravvenga il conseguimento del titolo di studio da parte del tirocinante e il tirocinio si concluda entro un periodo ragionevole dal conseguimento del titolo (di norma due mesi), il tirocinio stesso non cambia natura. In tutti gli altri casi, il tirocinio deve essere interrotto.

Articolo 6 - Sospensione e interruzione

1. L'interruzione del tirocinio da parte del tirocinante deve essere autorizzata dal tutor universitario.

2. La richiesta di interruzione del tirocinio, vistata dal tutor universitario e dal tutor aziendale, deve essere trasmessa dal tirocinante agli Uffici dell'Università di norma almeno 3 giorni lavorativi prima della nuova data di conclusione del tirocinio.
3. Nel caso in cui il soggetto ospitante intenda interrompere lo stage, deve darne tempestiva comunicazione al tutor universitario e agli Uffici dell'Università, indicando le motivazioni, di norma almeno 3 giorni lavorativi prima della nuova data di conclusione del tirocinio.
4. Il servizio militare o civile, l'infortunio e la malattia di lunga durata (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 10 giorni naturali e consecutivi), l'astensione obbligatoria in caso di maternità e il congedo parentale facoltativo determinano la sospensione del periodo di tirocinio. Il tirocinio può altresì essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 15 giorni naturali e consecutivi). Al venir meno della circostanza impeditiva, il tirocinio può essere riattivato e completato. A tal fine, il tirocinante invia apposita comunicazione al tutor universitario e agli Uffici dell'Università, di norma almeno 5 giorni lavorativi prima della data di riavvio del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Articolo 7 - Indennità e disciplina fiscale

1. Il tirocinio curriculare è svolto a titolo gratuito e non comporta alcun onere per il soggetto ospitante, il quale può comunque farsi carico del rimborso delle spese di vitto e/o alloggio sostenute dal tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio. Il soggetto ospitante può, in ogni caso, prevedere anche un rimborso forfettario a favore del tirocinante. Tali aspetti sono oggetto di accordi diretti tra il tirocinante e l'azienda.
2. Nel caso di tirocini extracurricolari svolti in Italia, il soggetto ospitante è tenuto a corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
3. Sono esclusi dall'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione e similari.
4. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Stante, in ogni caso, la non configurabilità del tirocinio quale attività lavorativa, lo svolgimento del tirocinio e la percezione dell'indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Articolo 8 - Copertura assicurativa

1. L'Università provvede ad assicurare il tirocinante per tutta la durata del tirocinio (contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa).
2. Per quanto riguarda i tirocini extracurricolari, è facoltà delle parti definire, nell'ambito della Convenzione di cui all'articolo 10, le modalità attraverso cui il soggetto ospitante assume a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. Le coperture assicurative si estendono anche alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle sedi del soggetto ospitante, purché rientranti nel progetto formativo di cui al successivo articolo 10 e oggetto di comunicazione ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5, comma 5.

Articolo 9 - Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

1. Il soggetto ospitante garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e assicura al tirocinante la formazione sui rischi connessi allo svolgimento del tirocinio presso le proprie sedi.
2. Il soggetto ospitante è altresì tenuto a rispettare le disposizioni di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità applicabili ai tirocinanti.

Articolo 10 - Convenzione di tirocinio e Progetto formativo

1. La disciplina regolante le attività di tirocinio è contenuta nella Convenzione di tirocinio stipulata tra l'Università e il soggetto ospitante.

2. Le convenzioni di tirocinio e le convenzioni quadro di tirocinio sia curriculare (svolto in Italia e all'estero) che extracurriculare (solo se svolto all'estero) predisposte sulla base dei modelli allegati al presente Regolamento (allegato A e allegato B), sono sottoscritte, per l'Università, dal Rettore.
3. Nel caso in cui, su richiesta motivata del soggetto ospitante, sia necessario apportare modifiche ai modelli di convenzione di cui al precedente comma 2, il Rettore, in accordo con i Referenti di stage dei corsi di studio, può sottoscrivere le convenzioni a condizione che le modifiche siano conformi alla normativa vigente e non comportino oneri aggiuntivi a carico dell'Università.
4. Il percorso di tirocinio curriculare (svolto in Italia e all'estero) ed extracurriculare (solo se svolto all'estero) di ogni tirocinante è formalizzato nel Progetto formativo, documento sottoscritto dal tirocinante, dal tutor universitario e dal tutor aziendale. Tale documento, predisposto sulla base del modello allegato al presente regolamento (allegato C) contiene informazioni circa la sede, la durata, l'orario, il contenuto, le finalità e le modalità di realizzazione del tirocinio.
5. La convenzione e il progetto formativo di tirocinio extracurriculare in Italia sono predisposti e sottoscritti sulla base di quanto previsto dalle normative di riferimento.
6. Il tirocinante definisce, in accordo con il tutor universitario e il tutor aziendale, il Progetto formativo e lo trasmette agli Uffici dell'Università, completo di tutte le firme, di norma almeno 10 giorni prima della data di avvio del tirocinio. Il mancato rispetto dei termini previsti può comportare il posticipo della data di inizio del tirocinio.

Articolo 11 - Attestato e Relazione finali

1. Al termine del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a rilasciare:
 - a) l'attestato che conferma l'effettuazione del tirocinio;
 - b) la scheda di valutazione sull'esperienza complessiva del tirocinante, completata da parte del tutor aziendale, che deve indicare:
 - il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - la valutazione delle attitudini e delle capacità del tirocinante;
 - eventuali altre considerazioni su aspetti emersi nel corso del tirocinio e degni di nota.
2. Al termine del tirocinio curriculare, il tirocinante deve trasmettere agli Uffici dell'Università la seguente documentazione:
 - a) una relazione finale, che deve indicare:
 - mansioni svolte, obiettivi raggiunti, competenze acquisite;
 - descrizione dei problemi eventualmente emersi nel corso del tirocinio e delle strategie di superamento adottate;
 - b) una scheda di auto-valutazione sull'esperienza di tirocinio;
 - c) il Registro presenze, debitamente completato in ogni sua parte.

Articolo 12 - Riconoscimento del periodo di tirocinio

1. Ogni esperienza di tirocinio curriculare, svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, è riconosciuta nell'ambito del percorso formativo realizzato da ciascuno studente, fatto salvo il caso di cui al precedente articolo 5, comma 8.
2. Nel caso di tirocini extracurricolari svolti in Italia, l'Università, si impegna a rilasciare, ove richiesto e anche sulla base della valutazione effettuata dal soggetto ospitante, un'attestazione delle attività svolte, ed eventualmente delle competenze acquisite, anche con riferimento alle qualificazioni inserite nel Repertorio nazionale o nei Repertori regionali.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento per gli stage destinati agli studenti e ai laureati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste ed entra in vigore a decorrere dalla data stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

3. Per quanto riguarda i tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari di lavoro, istruzione e formazione e similari, le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili laddove compatibili con la specifica normativa di settore.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si intendono applicabili le disposizioni nazionali e regionali in materia.



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI/EXTRACURRICULARI

TRA

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, Cod. Fisc. 91041130070, d'ora in poi denominata "Università" o "Soggetto promotore", rappresentata dal/dalla Rettore/Rettrice pro tempore _____, a ciò autorizzato/autorizzata ai sensi della deliberazione del Consiglio dell'Università n. __ del __ di approvazione del Regolamento tirocini di Ateneo

E

(denominazione dell'azienda ospitante) _____, con sede legale in _____, Cod. Fisc. _____, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato da _____, a ciò autorizzato ...

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, include, nell'ambito delle attività dei corsi di studio di cui all'art. 10, comma 5, lettera d), attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante intendono realizzare di comune accordo iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo degli studenti e ad arricchirne la formazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio di formazione ed orientamento studenti e laureati presso l'Università. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 – Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio

I percorsi di tirocinio di cui alla presente Convenzione sono formalizzati nel Progetto formativo elaborato per ciascun tirocinante, documento sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante che contiene informazioni circa la sede, la durata, l'orario, il contenuto, le finalità e le modalità di realizzazione del tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3 – Impegni del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore:

1. nomina un docente che assume il ruolo di tutor universitario per ciascun tirocinio, con il compito principale di impostazione metodologica, di raccordo con il Soggetto ospitante e di supervisione scientifica delle attività svolte;

2. concorda con il Soggetto ospitante il Progetto formativo di tirocinio individualizzato;
3. fornisce al tirocinante la documentazione amministrativa necessaria all'organizzazione e allo svolgimento del tirocinio;
4. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
5. provvede agli adempimenti comunicativi nei casi e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

Art. 4 – Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante:

1. nomina un tutor aziendale, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto formativo, con funzioni di affiancamento al tirocinante;
2. concorda con il Soggetto promotore il Progetto formativo di tirocinio individualizzato;
3. garantisce la conformità del tirocinio alla normativa dello Stato in cui ha sede e, nel caso di svolgimento del tirocinio in Italia, il rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità applicabili ai tirocinanti;
4. adempie, nei confronti del tirocinante, agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prima di adibire il tirocinante alla mansione lavorativa specifica, ai sensi dall'art. 37 c. 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
5. mette a disposizione, durante il periodo di tirocinio, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come concordato in sede di Progetto formativo;
6. si impegna, in caso di incidente/infortunio concernente il tirocinante, a segnalare immediatamente l'evento, e comunque entro 24 ore, al Soggetto promotore;
7. consente al tutor universitario l'accesso alle proprie strutture;
8. si impegna a non sostituire la propria forza lavoro con il tirocinante, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
9. rileva la presenza giornaliera del tirocinante su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
10. comunica preventivamente al Soggetto promotore le variazioni di calendario (giornate e orari) del tirocinio e del luogo di svolgimento delle attività;
11. contribuisce alla valutazione del tirocinio, anche ai fini dell'eventuale rilascio, da parte del Soggetto promotore, della certificazione attestante il riconoscimento e la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il tirocinio;
12. qualora la mansione svolta dal tirocinante preveda la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, non dovrà adibire il tirocinante alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. bb) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Art. 5 – Impegni del tirocinante

Il tirocinante:

1. collabora con il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante per l'elaborazione del Progetto formativo;
2. compila giornalmente il registro delle presenze presso il Soggetto ospitante;
3. si impegna a rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, a partecipare al programma di formazione organizzato dal Soggetto ospitante, a far uso e avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione dal Soggetto ospitante, a non apportare alcuna modifica di sua iniziativa a macchinari, attrezzature e/o dispositivi di sicurezza, a rispettare le norme antinfortunistiche e in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. svolge le attività previste dal Progetto formativo e collabora con il tutor per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
5. garantisce la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Sospensione e interruzione del tirocinio

La richiesta di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante deve essere autorizzata dal tutor universitario. Nel caso in cui il Soggetto ospitante intenda interrompere il tirocinio, deve darne tempestiva comunicazione al Soggetto promotore, indicandone le motivazioni.

Il servizio militare o civile, l'infortunio e la malattia di lunga durata (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 10 giorni naturali e consecutivi), l'astensione obbligatoria in caso di maternità e il congedo parentale facoltativo determinano la sospensione del periodo di tirocinio. Il tirocinio può altresì essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 15 giorni naturali e consecutivi). Al venir meno della circostanza impeditiva, il tirocinio può essere riattivato e completato. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 o RGPD) e del D.lgs. 196/03, così come novellato dal D.lgs. 101/18, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente Convenzione e i dati personali degli interessati, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Autonomi Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore che si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo che informatizzato i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/03, così come novellato dal D.lgs. 101/18 e dal RGPD, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui all'art. 5 del RGPD, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, per i dati di competenza, richiamano la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

Il Soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Il Soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 5-25-32 del RGPD. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Il responsabile della protezione dei dati per il Soggetto promotore è contattabile al seguente indirizzo: rp@univda.it

Il responsabile della protezione dei dati per il Soggetto ospitante è contattabile al seguente indirizzo:

Articolo 8 – Durata

La presente Convenzione ha validità per la durata di 5 anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte di entrambi i firmatari. Il recesso da parte delle Parti potrà intervenire in qualsiasi momento, previo scambio di comunicazioni, anche tramite mail, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dalla Convenzione o la sua naturale scadenza non producono effetti sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli Progetti formativi.

Articolo 9 – Controversie

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. Le eventuali spese inerenti alla presente Convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Soggetto promotore – Il Rettore/La Rettrice

Per il Soggetto ospitante - _____



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE/EXTRACURRICULARE

TRA

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, Cod. Fisc. 91041130070, d'ora in poi denominata "Università" o "Soggetto promotore", rappresentata dal/dalla Rettore/Rettrice pro tempore _____, a ciò autorizzato/a ai sensi della deliberazione del Consiglio dell'Università n. ____ del _____ di approvazione del Regolamento tirocini di Ateneo

E

(denominazione dell'azienda ospitante) _____, con sede legale in _____, Cod. Fisc. _____, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato da _____, a ciò autorizzato ...

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, include, nell'ambito delle attività dei corsi di studio di cui all'art. 10, comma 5, lettera d), attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante intendono realizzare di comune accordo iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo degli studenti e ad arricchirne la formazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio di formazione ed orientamento _____ (riportare il nominativo del/della tirocinante), studente/laureato presso l'Università.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 – Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio

Il percorso di tirocinio di cui alla presente Convenzione è formalizzato nel Progetto formativo, documento sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante che contiene informazioni circa la sede, la durata, l'orario, il contenuto, le finalità e le modalità di realizzazione del tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3 – Impegni del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore:

1. nomina un docente che assume il ruolo di tutor universitario, con il compito principale di impostazione metodologica, di raccordo con il Soggetto ospitante e di supervisione scientifica delle attività svolte;

2. concorda con il Soggetto ospitante il Progetto formativo di tirocinio individualizzato;
3. fornisce al tirocinante la documentazione amministrativa necessaria all'organizzazione e allo svolgimento del tirocinio;
4. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;
5. provvede agli adempimenti comunicativi nei casi e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

Art. 4 – Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante:

1. nomina un tutor aziendale, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto formativo, con funzioni di affiancamento al tirocinante;
2. concorda con il Soggetto promotore il Progetto formativo di tirocinio individualizzato;
3. garantisce la conformità del tirocinio alla normativa dello Stato in cui ha sede e, nel caso di svolgimento del tirocinio in Italia, il rispetto delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità applicabili ai tirocinanti;
4. adempie, nei confronti del tirocinante, agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prima di adibire il tirocinante alla mansione lavorativa specifica, ai sensi dall'art. 37 c. 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
5. mette a disposizione, durante il periodo di tirocinio, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come concordato in sede di Progetto formativo;
6. si impegna, in caso di incidente/infortunio concernente il tirocinante, a segnalare immediatamente l'evento, e comunque entro 24 ore, al Soggetto promotore;
7. consente al tutor universitario l'accesso alle proprie strutture;
8. si impegna a non sostituire la propria forza lavoro con il tirocinante, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
9. rileva la presenza giornaliera del tirocinante su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
10. comunica preventivamente al Soggetto promotore le variazioni di calendario (giornate e orari) del tirocinio e del luogo di svolgimento delle attività;
11. contribuisce alla valutazione del tirocinio, anche ai fini dell'eventuale rilascio, da parte del Soggetto promotore, della certificazione attestante il riconoscimento e la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il tirocinio;
12. qualora la mansione svolta dal tirocinante preveda la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, non dovrà adibire il tirocinante alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. bb) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Art. 5 – Impegni del tirocinante

Il tirocinante:

1. collabora con il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante per l'elaborazione del Progetto formativo;
2. compila giornalmente il registro delle presenze presso il Soggetto ospitante;
3. si impegna a rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, a partecipare al programma di formazione organizzato dal Soggetto ospitante, a far uso e avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione dal Soggetto ospitante, a non apportare alcuna modifica di sua iniziativa a macchinari, attrezzature e/o dispositivi di sicurezza, a rispettare le norme antinfortunistiche e in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. svolge le attività previste dal Progetto formativo e collabora con il tutor per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
5. garantisce la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Sospensione e interruzione del tirocinio

La richiesta di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante deve essere autorizzata dal tutor universitario. Nel caso in cui il Soggetto ospitante intenda interrompere il tirocinio, deve darne tempestiva comunicazione al Soggetto promotore, indicandone le motivazioni.

Il servizio militare o civile, l'infortunio e la malattia di lunga durata (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 10 giorni naturali e consecutivi), l'astensione obbligatoria in caso di maternità e il congedo parentale facoltativo determinano la sospensione del periodo di tirocinio. Il tirocinio può altresì essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale (intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 15 giorni naturali e consecutivi). Al venir meno della circostanza impeditiva, il tirocinio può essere riattivato e completato. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 o RGPD) e del D.lgs. 196/03, così come novellato dal D.lgs. 101/18, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente Convenzione e i dati personali degli interessati, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Autonomi Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore che si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo che informatizzato i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/03, così come novellato dal D.lgs. 101/18 e dal RGPD, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui all'art. 5 del RGPD, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della Convenzione, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, per i dati di competenza, richiamano la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

Il Soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del soggetto Ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Il Soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 5-25-32 del RGPD. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Il responsabile della protezione dei dati per il Soggetto promotore è contattabile al seguente indirizzo: rp@univda.it

Il responsabile della protezione dei dati per il Soggetto ospitante è contattabile al seguente indirizzo:

Articolo 8 – Durata

La presente Convenzione ha validità per la durata del tirocinio di _____ (riportare il nominativo del/della tirocinante), a decorrere dalla data della sottoscrizione da parte di entrambi i firmatari.

Articolo 9 – Controversie

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente

competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. Le eventuali spese inerenti alla presente Convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Soggetto promotore – Il Rettore/La Rettrice

Per il Soggetto ospitante - _____

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Riferito alla Convenzione Rep. _____ sottoscritta in data _____)

Cognome e nome del tirocinante _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Prov. _____ Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ Tel. _____ e-mail _____

Tipologia di tirocinio

- ☐ Tirocinio curriculare con attribuzione di CFU
☐ Tirocinio curriculare senza attribuzione di CFU
☐ Tirocinio extracurriculare all'estero

Attuale condizione (se laureato o laureando specificare la data o la data presunta di conseguimento del titolo _____)

- ☐ Studente in _____
☐ Laureato in _____
☐ Laureando in _____

(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si ☐ no ☐

Soggetto promotore: Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede in Aosta (AO), Strada Cappuccini 2/A, Cod. Fisc. 91041130070

Tutor universitario Prof./Prof.ssa _____ e-mail: _____

Soggetto ospitante (denominazione): _____

Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio): _____

Via _____ n. _____ Città _____ Prov. _____ CAP _____ Nazione _____

Tempi di accesso ai locali aziendali: dal _____ al _____ dalle ore _____ alle ore _____

Periodo del tirocinio: dal _____ al _____

Durata del tirocinio in ore _____ n. ore giornaliere _____

Orario di massima _____

Tutor aziendale _____ e-mail: _____ tel _____

Referente operativo _____ e-mail: _____ tel _____

Polizze assicurative (a cura dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste)

- Infortuni sul lavoro INAIL: -----
- Responsabilità civile posizione n. ----- compagnia -----
- Polizza infortuni istituzionale -----

Descrizione dell'azienda (attività, dimensioni, ecc.)

Settore aziendale di inserimento (per i tirocini extracurricolari indicare il codice NACE / ATECO)

Area professionale e/o figura professionale di riferimento (per i tirocini extracurricolari la classificazione delle professioni CP2011)

Obiettivi e modalità del tirocinio

Abilità, competenze e conoscenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale

Descrizione delle attività/processi in cui opera il tirocinante

Modalità di svolgimento del tirocinio e modalità di affiancamento previste

Facilitazioni previste (specificare indennità mensile euro/lordi di partecipazione e/o rimborso spese)

Adempimenti particolari e note

IL TIROCINANTE:

1. compila giornalmente il registro delle presenze presso il Soggetto ospitante;
2. si impegna a rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, a partecipare al programma di formazione organizzato dal Soggetto ospitante, a far uso e avere cura dei dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione dal Soggetto ospitante, a non apportare alcuna modifica di sua iniziativa a macchinari, attrezzature e/o dispositivi di sicurezza, a rispettare le norme antinfortunistiche e in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. si impegna a collaborare con il tutor per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
4. garantisce la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

_____ , _____ (data)

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante _____

Firma per il Soggetto promotore (tutor universitario) _____

Firma per il Soggetto ospitante (tutor aziendale) _____